

## **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI**

Questa fattispecie è regolata dall'**articolo 319 ter** del Codice Penale. La corruzione in atti giudiziari consiste in un fatto di corruzione propria o impropria (vedi le rispettive schede) commesso per influenzare l'esito di un processo civile, penale o amministrativo in favore o ai danni di una delle parti coinvolte.

Nella nozione di atto giudiziario rientrano quegli atti realizzati da magistrati o dai loro collaboratori istituzionali, che costituiscono esercizio della funzione giudiziaria.

I soggetti attivi, cioè coloro che commettono il fatto, sono sia il pubblico ufficiale sia il privato corruttore, sia il testimone che renda falsa testimonianza (ma non l'incaricato di pubblico servizio).

Per approfondire, fai riferimento alla scheda tecnica al link:

<http://corruzione.liberapiemonte.it/files/2011/09/CORRUZIONE-IN-ATTI-GIUDIZIARI.pdf>